

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1562)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1979

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente provvidenze al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9, primo comma, della legge 22 luglio 1975, numero 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determi-

nato sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Nei giorni 4 e 5 dicembre 1978, a conclusione della vertenza del personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, è stato raggiunto l'accordo fra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria in ordine alla rivalutazione dell'indennità di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, nonché alla concessione di una speciale elargizione alle famiglie del personale deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso.

Con l'articolo 1 viene autorizzata la spesa di lire 6.450 milioni derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repub-

blica che aumenta, dal 1° gennaio 1979, da lire 1.250 a lire 2.500 la misura dell'indennità giornaliera di rischio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quella, valutata in lire 350 milioni per gli anni 1978 e 1979, per la concessione della speciale elargizione che si è ritenuto disciplinare con il presente disegno di legge.

L'articolo 2 prevede, infatti, l'attribuzione di una speciale elargizione, dell'importo di lire 50 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Con l'articolo 3 vengono indicati i mezzi di copertura finanziaria della conseguente spesa complessiva di lire 6.800 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1979 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto nei giorni 4 e 5 dicembre 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL per il raddoppio, a decorrere dal 1° gennaio 1979, dell'indennità giornaliera di rischio di cui alla legge 18 novembre 1975, n. 613, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) all'attribuzione del beneficio di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

All'onere di lire 6.800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.